Schema di contratto per la fornitura e travaso di odorizzante presso le cabine di prima ricezione e per il servizio di verifica del tasso odorizzante nella rete gas metano di A T.R. S.r.l.

L'anno 2015 il giorno XX del mese di XXX;

TRA

A T.R. S.r.l. con sede legale a Cento (FE) in Via Malamini, 1 P.Iva - C.F. 01813730387, in seguito denominata Committente, rappresentata da XXXX;

E

XXXX, in seguito denominata Appaltatore;

PREMESSO

- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura ed il travaso di odorizzante presso le cabine di prima ricezione e per il servizio di verifica del tasso odorizzante nella rete gas metano di A T.R. S.r.l.", ai sensi dell'art. 124, co. 6, lett. a) e art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che l'appalto è stato aggiudicato all'impresa XXXX, la quale ha offerto un ribasso del XX % sul prezzo posto a base di gara pari ad euro 180.362,04 (centottantamilatrecentosessantadue/04) oltre agli oneri per la sicurezza di euro 1.900,00 (millenovecento/00), aggiudicandosi l'appalto per l'importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza di euro 1.900,00 (millenovecento/00) per un totale di euro XXXX;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'impresa aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che essendo trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'art. 11, co. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è possibile sottoscrivere il presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Il contratto ha per oggetto la fornitura e il travaso di odorizzante, nonché il servizio complementare di analisi gascromatografiche presso gli impianti della Stazione Appaltante a servizio dei Comuni di Cento, Vigarano Mainarda, Goro, Portomaggiore, Mirabello (FE) e Castello d'Argile (BO), come di seguito specificato:

Attività 1: fornitura e travaso di odorizzante tipo THT e TBM (CPV 24958000-4), presso gli impianti di odorizzazione della rete gas metano (ad iniezione e lambimento), da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7133/A1, UNI CIG 9463-1-2-3-4, R.D. 9/1/1927, n. 147, D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 40/2000 in attuazione della direttiva 96/35/CE (ADR), Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, art. 8 co. 8.6;

Attività 2: servizio di misurazione e regolazione in campo del tasso di odorizzazione del gas metano distribuito in rete (CPV 71620000-0), da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG 7133-1-2-3-4, UNI EN ISO 19739/2007, Deliberazione dell'Autorità per elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, art. 8, co. 8.4.

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.

Costituiscono parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari, il

DUVRI e la polizza di garanzia.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'affidamento delle prestazioni indicate in premessa e specificato nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 3 - (Durata del contratto e penali per i ritardi)

L'affidamento ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale.

Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto.

L'affidamento del servizio non comporta nessun vincolo di esclusiva a favore dell'Appaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del presente atto, resta facoltà della Committente far eseguire servizi analoghi o complementari a quelli affidati dal proprio personale ovvero da operatori economici qualificati, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcuna pretesa risarcitoria per mancato guadagno.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e

consecutivo di ritardo:

- nella consegna della fornitura di odorizzante, oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di richiesta scritta della Committente;

- nella riconsegna della fornitura di odorizzante, oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di rilevazione della non conformità di una fornitura di odorizzante;

- nell'esecuzione del servizio di analisi di cui all'art. 6.2 del capitolato speciale di appalto oltre i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di richiesta della Committente.

Se la sommatoria dei ritardi supera nell'arco di tre mesi (90 giorni) i 10 (dieci) giorni anche non consecutivi, il contratto potrà essere risolto di diritto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Qualora il RSPP nominato dalla Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell'igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel DVR dell'Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verifichino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della predetta penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è ad egli imputabile. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)

L'importo contrattuale ammonta a euro XXXX di cui:

- euro XXX per le forniture e i servizi;
- euro 1.900,00 (millenovecento/00) per gli oneri della sicurezza.

Le forniture e i servizi sono compensati a misura. Il ribasso offerto in sede di gara si applica anche all'elenco dei prezzi unitari (Allegato 1 al capitolato speciale d'appalto).

I pagamenti saranno effettuati previo riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, quindi l'Appaltatore provvederà alla emissione di regolare fattura fiscale.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario a seguito della verifica di conformità in corso di esecuzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della fattura presentata dall'Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato con scadenza 30 gg. d.f.f.m. a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al verificarsi di circostanze imprevedibili durante l'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG XXXX. In caso contrario, la Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'emissione di una nuova fattura. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi ad opera della Committente, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Le fatture relative ai servizi di cui al presente contratto devono essere intestate ad A T.R. S.r.l. - Via Malamini, 1 Cento (FE) P.I. - Cod. Fisc. 01813730387.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5 - (Obblighi dell'Appaltatore – Modalità di esecuzione del servizio)

L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente i recapiti di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto e possedere i requisiti di capacità tecnica di cui al predetto articolo.

L'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto:

- fornitura e travaso di odorizzante (art. 6.1 del capitolato speciale d'appalto);
- analisi gascromatografiche (art. 6.2 del capitolato speciale d'appalto).

La Committente, secondo quanto prescritto dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, effettuerà un monitoraggio continuo della fornitura durante le relative operazioni mediante proprio personale affiancato al personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, si impegna ad applicare le procedure comunicate dalla Committente al momento della stipulazione del contratto e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente atto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008.

Art. 6 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovranno essere programmate specifiche riunioni per:

- fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- incentivare, promuovere ed organizzare il coordinamento tra le due strutture, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per la predisposizione del Documento Unico Valutazione rischi di interferenze (DUVRI).

In riferimento alle riunioni verrà redatto specifico verbale controfirmato dalle parti.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto illustrerà all'Appaltatore tale procedura fornendo tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della stessa.

Nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni

pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l'obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. In particolare la Stazione Appaltante fornisce all'Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa del presente contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l'Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.

In caso di mancata presentazione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.

Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente

personale dipendente dell'Appaltatore, con esclusione di minori; l'Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all'esecuzione dei servizi.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.

L'Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.

Art. 7- (Documentazione da consegnare alla Committente)

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del Libro Unico o autocertificazione di regolare posizione contrattuale dei propri dipendenti;
- elenco dei lavoratori che eseguono i servizi con mansione, numero di matricola e autocertificazione della loro idoneità fisica;
- autocertificazione di idoneità tecnico-professionale per i servizi da effettuare;
- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'affidamento in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale per la Sezione RCT, per ogni sinistro, per ogni persona lesa e per danni a cose pari a euro 1.500.000,00 e relativamente alla Sezione RCO per ogni sinistro con un massimale pari a euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni persona lesa. Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell'affidamento.

- Polizza assicurativa o bancaria di euro XXXX ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con durata non inferiore a tre mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei servizi e comunque lo svincolo non può avvenire prima della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione;

- documento di valutazione dei rischi (DVR);

- copia della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- copia della nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.mi., nei casi previsti dall'art. 16 del decreto stesso;

- documentazione relativa ai D.P.I. utilizzati;

- copia dell'attestato di formazione (dei dipendenti utilizzati per i servizi) ai corsi obbligatori sulla sicurezza previsti dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 - formazione sulle attrezzature di lavoro);

- copia dell'attestato di formazione (dei dipendenti utilizzati per i servizi) ai corsi di formazione e addestramento per la sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati, così come previsto dal d.P.R. 177/2011;

- copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi appaltati.

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 8 - (Documento di valutazione dei rischi)

L'Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.

L'Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.

Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei servizi, il DVR.

Art. 9 - (Attestazione di regolare esecuzione)

La Committente procede ad effettuare la verifica di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010. Tale verifica è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle

condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi di cui all'art. 325, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 10 – (Subappalto)

In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, (qualora dichiarato in sede di gara) l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento secondo le modalità disciplinate dall'art. 118, co. 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa verifica del possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della regolarità del DURC.

In caso di autorizzazione del subappalto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia autentica del contratto di subappalto. L'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto. Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto. Per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore.

Art. 11 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)

Il presente contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente dalla Committente nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

- nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto;
- in caso di cessione dell'Appaltatore, di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, di

subappalto vietato;

- in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

- in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

- in caso di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico della Committente;

- in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di A T.R. S.r.l.;

- in caso di violazione della clausola di riservatezza di cui all'art. 22 del presente contratto.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. La Committente potrà escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazione contrattuali, in conseguenza di una causa non

imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, la Committente potrà procedere all'affidamento dei servizi ad un'altra impresa, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mi..

Art. 12 - (Recesso unilaterale della Committente)

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto della gara in capo alla Committente stessa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo (1/10) dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 - (Vicende soggettive inerenti l'Appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – Fallimento dell'Appaltatore)

La cessione anche parziale del contratto relativo al presente affidamento è vietata, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di

imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i., lo scioglimento in forza di legge del contratto del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento.

Art. 14 - (Cessione dei crediti)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e .s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 15 - (Cause ostative all'esecuzione dell'affidamento e sospensione per volontà della Committente – Recesso dell'Appaltatore)

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 308, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto, di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore.

In ogni caso l'Appaltatore deve comunicare alla Committente l'eventuale sospensione delle forniture entro un'ora, mediante comunicazione telefonica alla Committente, e deve inviare, entro il giorno successivo, una comunicazione scritta (anticipata via fax

ed in seguito con raccomandata A/R o PEC) con l'indicazione delle cause che hanno determinato la sospensione.

Ai sensi dell'art 308, comma 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. fuori da tali casi il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili.

Qualora la sospensione (ovvero le sospensioni) duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento dei servizi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Al di fuori di tale di tale ultimo periodo, qualunque sia la causa, all'Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

La Committente provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto stesso per fatto o colpa imputabile alla Committente, ai sensi dell'art. 302, co. 5 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore al 1,00 per cento, calcolate sull'importo netto dell'affidamento. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse

legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo del contratto dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La facoltà della Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, ai sensi dell'art. 302, co. 6 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 16 - (Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. e del Codice Etico)

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001" (di seguito "Modello 231") ed il relativo "Codice Etico".

L'Appaltatore aderisce al "Modello 231" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato imputato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

L'Appaltatore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 della Committente, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

L'Appaltatore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della Committente o di terzi specialisti incaricati.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committente casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel "Modello 231" e relativo "Codice Etico".

Art. 17 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di A T.R. S.r.l.")

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il "Piano di Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche "Piano Anticorruzione").

L'Appaltatore aderisce al "Piano Anticorruzione" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da

qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato imputato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal "Piano Anticorruzione".

Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)

Il presente atto ha per oggetto prestazioni sottoposte ad imposta I.V.A. e se ne chiede

pertanto la registrazione con applicazione dell'imposta fissa di registro.

Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)

La Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che, in seguito al consenso di quest'ultimo, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Art. 20 - (Foro competente)

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 21 - (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 - (Clausola di riservatezza)

L'Appaltatore si impegna obbligatoriamente a mantenere la più scrupolosa riservatezza sui dati e sulle procedure relative all'attività del Gruppo CMV, impegnandosi a non utilizzare ed a non divulgare e/o comunicare a terzi alcuno dei predetti dati e procedure, che dovranno essere custoditi e utilizzati solo per finalità strettamente connesse e strumentali al servizio oggetto del presente contratto in osservanza al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., sulla tutela dei dati personali e della disciplina di Unbundling, ai sensi della deliberazione AEEG n. 11/07 e s.m.i.

L'Appaltatore è responsabile in via autonoma, quale titolare in proprio, di tutti gli eventuali illeciti, sotto il profilo penale, civile e amministrativo, connessi con la non osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sulla tutela dei dati personali, nonché

della disciplina di unbundling ai sensi della deliberazione AEEG n. 11/07 e s.m.i..

Art. 23 - (Clausola finale)

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE	L'APPALTATORE
f.to digitalmente	f.to digitalmente